

**Direzione Patrimonio Immobiliare
Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto
E.Q. Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali**



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), del D. lgs. 36/2023, da svolgersi in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema START, finalizzato all'affidamento di un accordo quadro ex art. 59 comma 3 del D Lgs. 36/2023, per la fornitura, comprensiva di consegna, di lastre marmoree per colombari/ossarini di varie tipologie nelle sedi cimiteriali Comune di Firenze per la durata di anni 1 (uno) dal 01.01.2025 ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'accordo quadro ex. Art. 59, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura, comprensiva di consegna, di lastre marmoree per colombari / ossarini di varie tipologie nelle sedi cimiteriali di proprietà del Comune di Firenze.

Caratteristiche tecniche dei materiali e modalità di consegna sono dettagliatamente descritti nel presente capitolato.

Articolo 2 – PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Fornitura, comprensiva di consegna, di lastre marmoree per colombari/ossarini delle tipologie e misure sotto riportate:

1. • Tipologia n.1 Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 3 tipologia Bianco di Carrara squadrato , qualità C , facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura di cm 85 x cm 85 con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
2. • Tipologia n.2 Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 2 tipologia Bianco di Carrara squadrato , qualità C , facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura di cm 85 x cm 85 con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
3. • Tipologia n.3 Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 3 tipologia Bianco P, squadrato e facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura di cm85 x cm 85 con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
4. • Tipologia n.4 Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 2 tipologia Bianco P, squadrato e facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura di cm 85 x cm 85 con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
5. • Tipologia n.5 Lastra marmorea per loculo ossario dello spessore cm 2, tipologia marmo bianco di Carrara qualità C , facciata lucida e bordi NON lucidati, dimensione cm33x cm33 con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;
6. Tipologia n.6 Lastra marmorea per loculo ossario dello spessore cm 2, tipologia Bianco P , facciata lucida e bordi NON lucidati, dimensione cm33x cm33 con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni;

Articolo 3 – CRITERI D'AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate il criterio di aggiudicazione utilizzato, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, sarà il prezzo più basso: offerta al prezzo più basso al netto dell'Iva dell'articolo richiesto in articolo 2 punto 1, più precisamente:

- Lastra marmorea per colombari dello spessore cm 3 tipologia Bianco di carrara squadrato, qualità C, facciata lucidata e bordi non lucidati, della misura di cm 85 x cm 85, con bordi e facciate regolari privi di imperfezioni/fessurazioni, ovvero per l'Articolo statisticamente più utilizzato nelle strutture cimiteriali (si stima una quantità di lastre marmoree richieste nell'anno di circa 35 pezzi)

Nell'offerta economica il concorrente deve altresì indicare i prezzi delle tipologie 2-3-4-5- e 6 che non concorrono a determinare l'aggiudicazione ma che l'aggiudicatario dovrà mantenere fissi ed invariati, al pari del prezzo della tipologia 1, in caso di richiesta per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro.

Articolo 4 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il periodo contrattuale è di anni 1 (uno) decorrenti dal 01.01.2025. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

L'ammontare dell'accordo quadro è fissato in complessivi € 12.000,00 oltre I.V.A. di cui € 10.000,00 per il periodo di vigenza del contratto e € 2.000,00 per l'eventuale aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Con la stipula dell'accordo quadro l'affidatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini /contratto) fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

I quantitativi delle singole tipologie elencate all'art. 2 del presente capitolato non sono predeterminabili nel numero, ma saranno richiesti in base alle necessità del Servizio Servizi Cimiteriali e fino alla concorrenza massima dell'importo previsto. **Non sussiste diritto dell'impresa al raggiungimento di un importo minimo.**

Relativamente agli oneri della sicurezza non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali siano previste specifiche misure di sicurezza e, pertanto non sussistono costi della sicurezza di cui al D. lgs. 81/2008 che risultano pari a 0,00 (zero).

Articolo 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

La fornitura dovrà essere svolta dall'aggiudicatario stesso con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, mediante la propria organizzazione nonché a proprio rischio.

Il subappalto, purché indicato in sede di preventivo e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante, è consentito nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 10, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA

I materiali forniti devono essere di alta qualità e perfettamente rispondenti per tipologia e misure a quelli descritti all'art. 2 del presente capitolato.

Gli oneri per la consegna **sono a carico** dell'impresa aggiudicataria.

L'accettazione da parte del ricevente della merce consegnata non solleva l'affidatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna.

Gli eventuali oneri per la sostituzione di lastre con difetti o deterioramenti sono a carico dell'affidatario.

Qualora il personale addetto al ricevimento della merce la rifiuti reputandola non conforme, l'affidatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente e a sostituirla con altra idonea entro le 48 ore dal momento della contestazione, a propria cura e spese.

La non conformità delle lastre fornite per qualità e stato alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna.

Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 1490 e seguenti del C.C. in materia di garanzia per vizi del bene venduto.

Sede di consegna:

• Magazzino Cappelle del Commiato, Via delle Gore, 60 – Tel. 055.2625533

Si garantisce l'accesso con i veicoli per lo scarico dei materiali nelle immediate vicinanze la disponibilità di utilizzo di energia elettrica 220 Volt (presa industriale);

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare, al momento della stipula del contratto, un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Referente si intenderà eseguito all'appaltatore medesimo.

6.1– Prescrizioni a carico del committente

Il committente garantisce:

- l'accesso ai veicoli per lo scarico dei materiali nelle immediate vicinanze dei locali in cui il materiale dovrà essere consegnato;
- la disponibilità di utilizzo di energia elettrica 220 Volt (presa industriale) e dei servizi igienici.

6.2 Prescrizioni a carico dell'Azienda Appaltatrice

L'Azienda è tenuta a:

- a) Comunicare all'ufficio della EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali per il rilascio dell'autorizzazione, il costo dei materiali richiesti in ogni ordine / contratto;
- b) Non consegnare alcun materiale senza aver ottenuto autorizzazione scritta dall'Ufficio della EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali;
- c) Effettuare la consegna di materiali richiesti qualsiasi sia la quantità richiesta nell'ordine /contratto;
- d) Informare tempestivamente e in ogni caso, per eventuali ritardi sui tempi concordati l'ufficio della EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali;
- e) Comunicare i periodi di chiusura festiva straordinaria, chiusura estiva, chiusura inventariale all'ufficio della EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali;
- f) Provvedere quando richiesto e senza variazioni di prezzo, alla consegna del materiale presso le sedi del Servizio Servizi Cimiteriali ubicate nel territorio Comunale di Firenze di cui all'elenco allegato, mediante l'utilizzo di personale e mezzi propri o per proprio conto, entro 15gg dalla richiesta;
- g) Indicare il nominativo di uno o più referenti per i contatti con l'Amministrazione Comunale;
- h) Allegare a ciascuna fattura la relativa nota d'ordine emessa dalla EQ Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali per la fornitura, debitamente compilata nel contenuto, per il riscontro della corrispondenza dello sconto applicato.

Articolo 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento della fattura sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dal Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto – E.Q. Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali – Via Bolognese n. 449 – 50139 Firenze.

Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

Al fine di permettere una solerte gestione delle procedure amministrative inerenti la liquidazione, le fatture devono riportare:

- codice IPA: 2AEDD5
- codice CIG corretto e comunicato dall'ufficio. Il CIG deve essere indicato nel campo <CodiceCig> evitando di inserire il predetto dato in altri campi;
- corretta indicazione dell'esigibilità dell'Iva: "scissione dei pagamenti";
- il conto corrente di cui alla Legge n. 136/2010 con l'indicazione dell'IBAN;
- gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a:

Comune di Firenze - Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto – Via Bolognese n.449 50139 Firenze CF/ P. IVA 01307110484.

La fattura dovrà essere inviata all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it .

Il pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Articolo 8 – PENALE

L'Amministrazione in caso di ritardata consegna del materiale oggetto del presente capitolato, provvederà, all'applicazione di una penale pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'art 6.2 del presente Capitolato.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte. L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento della penale non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo della penale in sede di liquidazione della relativa fattura, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui al successivo art. 11.

Come specificato dal successivo art. ---, qualora l'importo della penale applicata raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 9 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 53 del D. Lgs 36/2023, pari al 5 % dell'importo della fornitura.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di preventivo, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 10 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale del contratto;

- d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 21;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 25.
- l) mancata sostituzione del prodotto "fuori produzione" o non conformità di quello presentato secondo quanto previsto all'art. 8.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D. Lgs. n.36/2023.

Articolo 11 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP

Salvo quanto previsto dagli art. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 123 comma 2.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

Articolo 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) come modificato dal DPR 81/2023. E' altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>

Articolo 13 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Articolo 14 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

Articolo 15 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Con la stipula contrattuale, l'affidatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini / contratto) da parte del Comune di Firenze, fino alla conclusione del periodo di validità o fino al raggiungimento del quadro economico stimato per l'accordo quadro e alle condizioni di cui al presente capitolato.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Articolo 16 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento dell'appalto e alla successiva gestione del contratto; i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.Lgs. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

Articolo 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

**per accettazione
Il rappresentante legale della Ditta**

(firma digitale)